

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **751/1988** (ECLI:IT:COST:1988:751)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **27/01/1988**; Decisione del **20/06/1988**

Deposito del **30/06/1988**; Pubblicazione in G. U. **06/07/1988**

Norme impugnate:

Massime: **14173**

Atti decisi:

N. 751

## ORDINANZA 20-30 GIUGNO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 ("Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica"), promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1980 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Ambrosi De Magistris Renato ed altro contro la Commissione Elettorale Scolastica Provinciale ed altri, iscritta al n. 667 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 aprile 1980, il TAR Lazio ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, che ha istituito e riordinato gli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, in riferimento agli artt. 76 e 97 Cost.;

che il giudice rimettente dubita della legittimità della norma denunciata perché essa, nella parte in cui conferisce al Ministro della pubblica istruzione il potere di stabilire con propria ordinanza "le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi", si porrebbe in contrasto (in violazione dell'art. 76 Cost.) con la legge 30 luglio 1973 n. 477 (art. 8, ottavo comma) che ha delegato il Governo a fissare le "modalità di elezione" del consiglio scolastico provinciale (oltretutto degli altri organi collegiali disciplinati dalla stessa legge di delega), così disponendo che tutta la disciplina della elezione degli organi in parola fosse dettata dal legislatore delegato direttamente, e non per il tramite di una successiva ordinanza ministeriale;

che, inoltre, il giudice rimettente, nel constatare che la norma delegata attribuisce all'autorità amministrativa la facoltà di scegliere "tra i vari sistemi che, pur restando nell'ambito della proporzionalità, possono essere adottati in materia elettorale", sostiene che ciò consentirebbe all'autorità amministrativa di mutare di volta in volta il sistema adottato, così ravvisando un contrasto con il principio del buon funzionamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione (art. 97 Cost.);

che ad avviso del giudice a quo la questione sarebbe anche rilevante perché, se si ravvisasse la illegittimità della norma denunciata, l'art. 37 della ordinanza ministeriale 25 novembre 1976, che in concreto ha determinato il sistema elettorale per la elezione del consiglio scolastico provinciale (sistema proporzionale c.d. delle divisioni successive o di Hondt), verrebbe privato della fonte attributiva del potere, con evidenti conseguenze nel giudizio principale in senso favorevole ai ricorrenti;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione sotto l'assorbente profilo che - una volta che con legge o con atto avente forza di legge sia regolata la composizione dell'organo collegiale - la disciplina del procedimento elettorale per la scelta dei componenti può essere data con atto di natura regolamentare, costituendo la disciplina della organizzazione dei pubblici uffici, in cui è compresa quella per la elezione dei componenti degli organi, materia di riserva "relativa" di legge.

Considerato che nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo ha ommesso di chiarire, ai fini del giudizio sulla rilevanza della questione, che deve essere formulato in concreto, se, mutandosi il sistema elettorale prescelto, diversa sarebbe stata la assegnazione dei seggi alle liste concorrenti e la proclamazione degli eletti, e ciò in relazione all'interesse sostanziale dei ricorrenti;

che occorre, pertanto, restituire gli atti al giudice a quo ai fini della formulazione del giudizio sulla rilevanza della questione nei sensi anzidetti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina che gli atti siano restituiti al giudice a quo per un ulteriore giudizio sulla rilevanza delle questioni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*